

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 novembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Briguglio, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Duilio, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lion, Lumia, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mosella, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Briguglio, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Duilio, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lion, Lumia, Malgieri, Mantovani, Man-

zini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Melandri, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mosella, Mussi, Angela Napoli, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PALMA ed altri: « Disposizioni in materia di procedimenti penali nei confronti del Presidente della Repubblica, dei membri del Parlamento e dei giudici costituzionali » (3393);

VASCON: « Esenzione dal pagamento di tasse e imposte per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree e dei fabbricati o loro porzioni e per gli atti di costituzione di diritti reali a favore di enti pubblici territoriali » (3394);

KESSLER: « Concessione di indulto condizionato e revocabile e disposizioni per il sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati » (3395);

RICCIO: « Disposizioni per l'assoggettamento di tutti gli edifici alla normativa antisismica » (3396);

JANNONE: « Disposizioni per l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico » (3397);

JANNONE: « Disposizioni per favorire l'accesso dei portatori di *handicap* alle strutture sportive aperte al pubblico » (3398);

JANNONE: « Concessione di indulto revocabile » (3399);

GARAGNANI e BERTOLINI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni 1944-1948 » (3400);

BOCCHINO e OSVALDO NAPOLI: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (3401);

CENTO: « Abrogazione degli articoli 270, 272, 304 e 305 del codice penale recanti delitti contro la personalità dello Stato » (3402).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 19 novembre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1099. — Senatori PIROVANO ed altri: « Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio » (*approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3392).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il

risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 116).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale Risi per gli esercizi dal 1999 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 115).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Comitato FAO) per gli esercizi dal 1999 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 114).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19

novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) per gli esercizi dal 1998 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 113).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 13 novembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LUCCHESI ed altri n. 9/1533-B/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002, concernente la registrazione e il controllo della circolazione dei prodotti medicinali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 14 novembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LEO n. 9/1696-B/19, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno 2002, concernente il conferimento di incarichi di insegnamento presso le scuole pubbliche di alta formazione.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1742 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE
2002, N. 212, RECANTE MISURE URGENTI PER LA
SCUOLA, L'UNIVERSITÀ, LA RICERCA SCIENTIFICA E TEC-
NOLOGICA E L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(APPROVATO DAL SENATO) (3312)**

(A.C. 3312 — Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola).

1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del de-

creto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003.

3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Accorpamenti e sdoppiamenti di classi).

1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

ART. 3.

(Finanziamento degli uffici scolastici regionali).

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base « Strutture scolastiche », sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002

in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale).

1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

ART. 6.

(Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori).

1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono

la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ».

ART. 7.

(Attività di servizio per gli studenti universitari).

1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma ».

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3312 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 473 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al »;

al comma 2, le parole da: « 20,731 milioni di euro » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003 »;

al comma 3, le parole da: « All'onere » fino a: « per l'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003 ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola). — 1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina ».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « All'onere derivante dall'attuazione del presente comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" »;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999 ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo). — 1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta ».

All'articolo 6, comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: « della presente legge, » sono inserite le seguenti: « ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, »;

dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio »;

alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: « I possessori dei diplomi di cui al

comma 1, » sono inserite le seguenti: « ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, » e dopo le parole: « nonché ai corsi di laurea specialistica » sono inserite le seguenti: « e ai master di primo livello »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento” ».

All’articolo 7:

al comma 1, dopo la parola: « tutorato » sono inserite le seguenti: « e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l’elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea

specialistica, ai fini dell’elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997 ».

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — (Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università). — 1. All’articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: “entro trenta mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trentasei mesi” ».

(A.C. 3312 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 4.

(Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Modifica all’articolo 4 della legge n. 370 del 1999).

Al comma 2, sopprimere le parole: e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti.

4. 4. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 4-bis.

* **4. 6.** Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Sopprimere il comma 4-bis.

* **4. 7.** Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

ART. 5.

(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca).

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

*** 5. 1.** Tocci, Martella, Grignaffini.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

*** 5. 2.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività dei suddetti comitati e commissioni.

**** 5. 3.** Tocci, Martella, Grignaffini, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività dei suddetti comitati e commissioni.

**** 5. 4.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

ART. 5-bis.

(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , con priorità alle aggregazioni di piccole e medie imprese.

5-bis. 2. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

5-bis. 3. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

5-bis. 4. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato

alla ricerca, la misura dell'aiuto non può superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

5-bis. 5. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

ART. 6.

(Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori).

Sopprimerlo.

6. 1. Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (Finalità della legge). — 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia. »

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema

della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 rilasciano specifici titoli di laurea di primo livello, di laurea specialistica, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione. A tali titoli si applicano l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e gli articoli 6 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341”;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica dell'istituzione di cui all'articolo 1. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 è inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non docente delle università, ed è sottoposto alle medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

d) le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

e) le procedure di reclutamento del personale;

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1”;

e) al comma 8, le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

“h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio dei rispettivi titoli specifici;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture analoghe su base

europea. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo”.

3. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

“ART. 4. — (*Validità dei diplomi*). — 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ».

6. 2. Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Validità dei diplomi*). — 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di

entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. ».

6. 3. Titti De Simone.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (Finalità della legge). — 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia ».

02. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento ».

6. 4. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, sostituire le parole da: di specifiche *fino alla fine della lettera con le seguenti:* dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 2, comma 7, i diplomi conseguiti al termine dei corsi ordinamentali della Scuola di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono equivalenti ai titoli rilasciati dalle Scuole di specializzazione (SSIS) previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. A tal fine, eccezion fatta per gli allievi che conseguano il diploma entro l'anno solare 2002, la Scuola stessa attiva con la SSIS una apposita convenzione atta a potenziare la formazione generale, rendendola omogenea con quella prevista per gli insegnanti di tutte le discipline. Il diploma di Scuola della didattica della musica ha valore abilitante per l'insegna-

mento se conseguito congiuntamente al diploma di conservatorio di musica e al diploma di scuola secondaria di secondo grado e allo stesso viene riconosciuta attribuzione di specifico punteggio in analogia ai diplomi rilasciati dalle SSIS di cui alla citata legge n. 341 del 1990 ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

6. 11. Sasso.

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le predette scuole di didattica della musica, opportunamente potenziate con insegnamenti e docenti specifici di didattica strumentale, rilasciano diplomi con valore abilitante anche per l'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole secondarie. Nella formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per l'insegnamento dell'educazione musicale e dello strumento musicale nelle scuole secondarie viene assegnato ai diplomi di didattica della musica un punteggio comunque non inferiore a quello assegnato ai diplomi rilasciati per le medesime classi di concorso delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

6. 12. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diploma di scuola didattica della musica ha valore abilitante per l'insegnamento se

conseguito congiuntamente al diploma di conservatorio di musica e al diploma di scuola secondaria di secondo grado e allo stesso viene riconosciuta attribuzione di specifico punteggio in analogia ai diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341.

6. 13. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e abbia svolto documentata attività di tirocinio nella scuola secondaria, secondo le forme previste dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.

6. 14. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

3. I diplomi rilasciati con l'ordinamento previgente sono equiparati ai sensi della presente legge al quarto anno dei corsi previsti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509, con il riconoscimento dei 240 crediti didattici riferiti ai quattro anni di corso delle Accademie di belle arti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. In via transitoria, per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si applicano alle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999 il sistema dell'ETCS, ovvero il sistema di crediti europeo.

6. 5. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: previo riconoscimento aggiungere le seguenti: da parte dell'università.

6. 15. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.